

FONDAZIONE MARICA DE VINCENZI - O.N.L.U.S.

STATUTO

Art. 1 Fondazione

È istituita con sede legale a Rovereto (TN), Via Manzoni n. 11-13, scala B, interno 7 la Fondazione scientifica denominata: "FONDAZIONE MARICA DE VINCENZI - O.N.L.U.S".

La Fondazione sia nella denominazione sia in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà usare la locuzione: "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo: "ONLUS".

Art. 2 Finalità della Fondazione

La Fondazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, concretizzatesi in iniziative del più alto interesse sociale nel campo della ricerca scientifica.

In particolare la ricerca scientifica si svolge negli ambiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135 ed è indirizzata alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ed allo studio delle malattie ed eziologie di carattere ambientale riguardanti i meccanismi mentali coinvolti nella comprensione, produzione e acquisizione del linguaggio e nelle correlate patologie innate e acquisite.

La ricerca scientifica si svolge, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del succitato D.P.R., secondo due modalità: direttamente, attraverso i propri membri, per quanto riguarda proposte teoriche e interpretative dell'elaborazione normale e patologica del linguaggio, utilizzando il materiale della biblioteca della Fondazione; indirettamente, attraverso convenzioni e accordi con Università e enti di ricerca, che svolgeranno direttamente la ricerca, per progetti che richiedano competenze, strumentazione e laboratori specifici.

Al fine di garantire nel tempo il mantenimento di elevati standard scientifici, la Fondazione si avvale di un Consiglio Scientifico composto di studiosi di chiara fama nazionali e stranieri.

La Fondazione per raggiungere i propri scopi, fra le attività connesse, potrà mettere a disposizione una borsa di studio post-laurea annuale, riservata a giovani studiosi italiani, fruibile in un centro di ricerca straniero di alta qualificazione, per approfondire la ricerca sul linguaggio.

I risultati della ricerca saranno proprietà della Fondazione, e il borsista potrà utilizzarli per finalità scientifiche quali pubblicazioni e attività di divulgazione. Inoltre il borsista potrà contribuire direttamente, in virtù delle competenze acquisite, alle attività di ricerca e alle iniziative di formazione degli operatori della Fondazione.

Sempre nell'ambito delle attività connesse, per quanto riguarda la formazione, la Fondazione organizza per i propri operatori, da sola o in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, un workshop annuale sull'acquisizione ed elaborazione del linguaggio e le correlate patologie. Il workshop che vedrà la partecipazione dei membri della Fondazione, dei borsisti della Fondazione e di esperti esterni, intende contribuire a impostare in modo scientificamente corretto i programmi di rieducazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio, migliorando le potenzialità degli operatori e rendendoli consapevoli degli sviluppi teorici rilevanti per la pratica riabilitativa.

Ciò al fine esclusivo di utilizzare all'interno della Fondazione le maggiori capacità acquisite.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla lettera a) art.10 del decreto legislativo 4/12/1997 n.460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal lascito di Marica De Vincenzi;
- 2) da donazioni;
- 3) da beni mobili, compresi libri, opuscoli, riviste, carte di archivio o manoscritti e beni immobili; da eventuali sussidi convenzionati destinabile dai fondatori; nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero.

Art. 4 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Comitato Scientifico;

Art. 5 Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, aumentabili a 9 secondo quanto previsto dal n. 3 di questo articolo, e cioè:

- 1) cinque rappresentanti degli Amici di Marica, designati dalle persone di cui al seguente art. 10;
- 2) un rappresentante del Comitato scientifico nella persona del suo presidente, o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente;
- 3) fino a tre membri, scelti, anche fra i Borsisti di cui all'art. 11, fra quelle persone che hanno dimostrato di sostenere le attività della Fondazione e di dividerne gli scopi cooptati da almeno cinque componenti del Consiglio.

In caso di vacanza di un seggio consiliare protratta per oltre sei mesi, provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, ove possibile, degli interessi da rappresentare.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di cui ai numeri 2) 3) sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Tesoriere (che può essere persona anche esterna al Consiglio) i quali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce in ogni sua funzione il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina suo Segretario, persona anche esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Il Presidente della Fondazione può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei Verbali delle sedute del Consiglio.

Il Tesoriere, persona anche esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale, predisponde il bilancio e il piano di investimenti finanziari da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione - Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta tre membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

In particolare:

- 1) ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e quindi approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- 2) provvede, su proposta del Comitato Scientifico, a deliberare:
 - a. le linee di ricerca e le conseguenti convenzioni con università ed enti di ricerca;
 - b. i bandi di concorso per la concessione di borse e contributi di ricerca e l'attribuzione dei corrispondenti assegni;
 - c. workshop di formazione per gli operatori
- 3) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 4) nomina i membri del Comitato scientifico ai termini dell'art. 7;
- 5) provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, alla fissazione dei compensi e onorari per la realizzazione delle attività istituzionali;

- 6) predisporre una relazione annuale delle attività della Fondazione per l'Archivio della Fondazione.
- 7) nomina uno o più amministratori delegati, precisando nella delibera le facoltà ed i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 Comitato Scientifico - Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da 6 membri. Almeno due membri saranno incardinati in Università italiane e almeno due in Università straniere, preferibilmente statunitensi. I membri durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina su designazione del Comitato Scientifico.

Ove la designazione non venga accolta, il Comitato propone una terna di nomi fra i quali il Consiglio di Amministrazione fa la sua scelta.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, la sostituzione è limitata al restante periodo del sessennio relativo al posto vacante.

Al compimento dell'ottantesimo anno di età i membri effettivi acquistano la qualifica di membri onorari e ad essi subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un sessennio con le modalità sopra stabilite.

Art. 8 Sedute del Comitato

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide se vi partecipano almeno 4 membri effettivi. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipano di diritto i membri onorari senza diritto di voto. Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei membri onorari che intervengano alla seduta medesima.

Le sedute del Consiglio Scientifico possono tenersi anche per via telematica o in videoconferenza.

Il Comitato Scientifico, a maggioranza dei presenti e con un minimo di quattro voti favorevoli, sceglie tra i suoi membri effettivi il Presidente ed il Vicepresidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio; il Comitato può attribuire all'uno o all'altro compiti specifici.

Entro il 1° ottobre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio di Amministrazione il piano annuale di iniziative con una previsione dei costi nelle varie categorie di spesa.

Art. 9 Comitato Scientifico - Funzioni

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno accademico; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato scientifico determina i programmi della Fondazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione come descritti nell'art. 2, il Comitato scientifico con riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'art. 6, con lo scopo di utilizzare esclusivamente all'interno della Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, le maggiori professionalità acquisite:

- 1) propone al Consiglio di Amministrazione borse di studio e contributi di ricerca per soggiorni di studio e ricerca all'estero, in particolare negli USA, di giovani studiosi italiani di psicologia o di linguistica, da utilizzare successivamente all'interno della Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità;
- 2) organizza seminari per i borsisti e altri partecipanti;
- 3) invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- 4) promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;
- 5) cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da esso promossi, che risultassero degni di stampa;
- 6) propone programmi individuali e collettivi di ricerca, contribuendo anche a identificare le università e i centri di ricerca con i quali attivare le convenzioni di cui all'art. 6, comma 2a;
- 7) incoraggia e sostiene economicamente, infine, tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione.

Art. 10 Rappresentanti del Gruppo "Amici di Marica"

Rappresentanti del Gruppo "Amici di Marica" nel Consiglio di amministrazione sono:

- 1) loro vita natural durante le persone menzionate nel testamento del 20 settembre 2005 di Marica De Vincenzi, in particolare Giulia Barrera, Maria Luisa Boero, Delia Cardia, Lyn Frazier, Maria Teresa Guasti, Remo Job, Maria Miceli, Luigi Rizzi, Alessandro Zucchi.
- 2) quelle persone che, con comunicazione scritta indirizzata al Segretario del Consiglio di Amministrazione, siano state scelte - all'unanimità o a maggioranza - dagli Amici di Marica ad esercitare dopo la loro morte tale funzione;
- 3) le persone designate con analoga procedura in prosieguo di tempo.

Art. 11 Borsisti della Fondazione Marica De Vincenzi

Gli studiosi che hanno ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione fanno parte automaticamente dei Borsisti della Fondazione Marica De Vincenzi Onlus, che, a partire dal terzo anno di attivazione del programma di borse di studio, potranno esser scelti quali componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 n. 3 del presente Statuto.

Art. 12 Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate, mediante atto pubblico, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai membri del Comitato Scientifico, dai rappresentanti degli Amici di Marica, di cui all'art. 10, e, a partire dal terzo anno di attivazione del programma di borse di studio, da due rappresentanti dei Borsisti della Fondazione di cui all'art. 11.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito e ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede legale sia altrove, purché in Italia.

È consentito farsi rappresentare in assemblea.

Art. 13 In caso di scioglimento della fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.